



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

### **RISOLUZIONE N. 3 DEL 29.09.2009**

Il Consiglio, nella seduta del 29.09.2009, composto come da verbale in pari data; sentita la relazione del Cons. Angelo Antonio Genise; esaminati una serie di quesiti pervenuti a questo Consiglio di Presidenza circa l'uso del titolo di "Giudice Tributario" da parte dei soggetti che svolgono tale funzione, questo Collegio, al fine di uniformare sul punto i comportamenti dei magistrati tributari, in ossequio alle norme in vigore, emana la seguente risoluzione:

- la funzione di giudice tributario attiene alla svolgimento di attività giurisdizionale che nulla ha a che fare con le altre attività eventualmente svolte dal magistrato tributario; ciò comporta che il titolo di "Giudice Tributario" non può essere associato alle altre attività del magistrato;
- l'attività professionale eventualmente esercitata dal magistrato tributario ha solo una rilevanza ai fini dell'accesso alla Magistratura Tributaria e ai concorsi interni, a nulla rilevando nell'esercizio della funzione giurisdizionale;
- la netta separazione dell'attività professionale e di quella giurisdizionale del giudice tributario, oltre che essere imposta dalla legge – la quale, onde evitare qualsiasi interferenza, prevede una rigorosissima disciplina dell'incompatibilità - deriva anche da motivi di opportunità. La funzione di Giudice deve essere svolta dall'investito della funzione e percepita da cittadino come sganciata da qualunque altra attività del soggetto che riveste tale qualifica.
- La indicazione in un unico contesto- biglietti da visita, carta intestata, indirizzi inseriti in elenchi, ecc.- della funzione di giudice tributario e delle altre attività esercitate dal Magistrato Tributario , ancora, può alterare la percezione da parte dei cittadini della neutralità e, soprattutto, della terzietà della funzione giurisdizionale che si svolge.

Da quanto fin qui detto ne deriva la necessità che l'indicazione nei biglietti da visita, nella carta intestata, nella corrispondenza, in elenchi o siti internet, del titolo di Giudice Tributario non sia accompagnato dalla menzione delle altre attività eventualmente svolte dal soggetto esercente tale attività giurisdizionale. Tali limitazioni, naturalmente, non possono sussistere tutte le volte in cui, per la redazione di atti o il compimento di attività diverse sia dall'esercizio delle propria attività professionale che di quella giurisdizionale ( domande di partecipazione a concorsi, corsi, seminari, redazione del curriculum, ecc.), sia necessario o utile riportare tutte le attività svolte.

Ancora, la netta separazione che deve sussistere tra l'attività giurisdizionale e le altre attività del Magistrato Tributario, comporta l'ulteriore conseguenza della sola indicazione, nel frontespizio e in calce alle sentenze, della funzione – di Presidente,

Vicepresidente, Giudice, Relatore, Estensore- svolta nel processo al quale la sentenza stessa si riferisce, con conseguente esclusione di qualsiasi ulteriore indicazione relativa alle altre attività (avvocato, dottore commercialista, giudice ordinario, giudice amministrativo, perito, ecc.) del magistrato tributario che nulla hanno a che fare con l'esercizio della funzione giurisdizionale esercitata.

In ragione di tutto quanto finora esposto, questo Consiglio

### DELIBERA

nei sensi di cui in motivazione.

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze, nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I° e II° Grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE  
Daniela GOBBI